

Codice A19020

D.D. 8 luglio 2015, n. 447

**L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza per l'ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signora LORENZETTI LAURA.**

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis al comma 2 stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda della Signora LORENZETTI LAURA (Prot. n. 10608/A19020 in data 07.07.2015) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

con suddetta istanza la Signora LORENZETTI LAURA dichiarava un periodo di inserimento della durata di un anno presso l'impresa di acconciatura RAGONA MARIA e ANNA S.n.c. (VC-135133) preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, dal 02.12.2008 al 30.11.2013 presso la medesima ditta;

considerato che:

l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  
visto l'art. 95 dello Statuto regionale  
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale  
vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, modificata da l.r. 30/2009, l.r. 38/2009, l.r. 10/2011, l.r. 5/2013  
vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere la Signora LORENZETTI LAURA (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Settore  
Lucia Barberis

Visto  
Il Direttore Regionale  
Giuliana FENU